

ALLEGATO 9

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON UNO O PIU' OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI BIOLOGICI E BIOSIMILARI IN
FABBISOGNO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

RIF. PORTALE: G00454

REPERTORIO _____

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNO O PIU' OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI BIOLOGICI E BIOSIMILARI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

LOTTO N. _____ CIG: _____

TRA

La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (di seguito anche **SUA-RB**), domiciliata ai fini del presente atto in Potenza, Via V. Verrastro n. 4, CAP 85100, C.F. e P. IVA 80002950766, PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it in persona del Dirigente dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore",

E

_____, con sede legale in _____, via _____, capitale sociale _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente contratto in _____, via _____, in persona di _____, legale rappresentante della Società, giusti poteri allo stesso conferiti da dal Consiglio di Amministrazione, come risultanti da Visura Camerale (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO CHE

- a) con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" n. _____ è stata indetta una procedura telematica aperta ai sensi dell'Art. 71 e 59 del D. Lgs. 36/2023 suddivisa in 20 Lotti finalizzata alla "**CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNO O PIU' OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI BIOLOGICI E BIOSIMILARI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**"
- b) il relativo bando di indizione della gara d'appalto è stato pubblicato sulla G.U.E.E. _____ del _____. La documentazione di gara è stata altresì pubblicata e resa liberamente accessibile e disponibile in download sul sito istituzionale della Regione Basilicata <https://www.sua-rb.it/>

- c) a conclusione della procedura della gara di appalto, l'aggiudicazione è stata dichiarata con Determina Dirigenziale dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" n. _____ del _____;
- d) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo quadro e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- e) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra gli Enti Contraenti (Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) - Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) – Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza – IRCCS CROB di Rionero in Vulture) da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso la sottoscrizione dei singoli accordi attuativi;
- f) il Fornitore è risultato aggiudicatario, collocandosi -----della graduatoria finale di merito al/i lotto/i n. _____;
- g) e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire gli accordi attuativi secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico di gara (Allegato 2);
- h) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i) il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
- j) nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell'Accordo Quadro;
- k) la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario si è conclusa con esito favorevole;
- l) il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la SUA-RB nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con i singoli accordi attuativi stipulati con i singoli Enti Contraenti i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, il Disciplinare e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento, l'elenco dei beni aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro al quale sono allegati quale parte integrante.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

1. **SUA-RB:** Direzione Generale Stazione Unica Appaltante regionale deputato all'indizione ed espletamento della procedura di gara finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro;
2. **Accordo Quadro:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
3. **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
4. **Contratto attuativo di fornitura:** è il contratto sottoscritto tra l'Azienda Sanitaria del SSR e Fornitore. In ciascun accordo attuativo il singolo Ente Contraente manifesta di acquisire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
5. **Ente/Ente Contraente:** / Azienda Sanitaria Locale di Potenza / Azienda Sanitaria Locale di Matera /AOR "San Carlo" di Potenza / IRRCS CROB di Rionero in Vulture, destinatari dei beni e servizi richiesti;

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro e degli accordi attuativi è regolata in via gradata:
2. dalle clausole della presente contratto e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Disciplinare, il Capitolato Tecnico e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

3. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
4. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
5. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
6. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell'Accordo Quadro.

Articolo 4 – Oggetto

1. L'Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione della fornitura di farmaci biologici e biosimilari occorrenti agli enti Contraenti, che verrà prestato dal Fornitore in relazione e dipendenza ai singoli accordi attuativi sottoscritti tra l'Ente Contraente ed il Fornitore.
2. Con l'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della SUA-RB a fornire i servizi del presente contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Disciplinare e suoi allegati, nonché a prestare tutti i beni e servizi connessi, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile per ciascun Lotto oggetto dell'Accordo Quadro, in relazione ai singoli accordi attuativi di fornitura disposti dall'Ente Contraente.
3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore un incremento/riduzione dell'Importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di incremento/diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) dell'Importo massimo contrattuale. Si precisa, altresì, che qualora l'Importo Massimo Contrattuale sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi Ordinativi di Fornitura. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la SUA-RB nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l'Ente Contraente non è tenuto a formalizzare alcun accordo attuativo di fornitura del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.

Articolo 5 – Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, il presente Accordo Quadro avrà **durata di 24 (ventiquattro) mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. E' facoltà delle Aziende Sanitarie concedere la eventuale proroga per ulteriori **mesi 12**, in quanto la stessa è stata prevista nei documenti di gara;
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale ciascun Ente Contraente può sottoscrivere con il fornitore gli accordi attuativi di fornitura.
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli accordi attuativi di fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, presentata dal Fornitore se migliorativa.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
 - uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura ed il servizio oggetto del presente contratto;
 - eseguire gli accordi attuativi, anche Aggiuntivi, in conformità alle richieste pervenute dall' Ente Contraente, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si obbliga a consentire all' Ente Contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli accordi attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

3. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla SUA-RB di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto e ai singoli accordi attuativi.

Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite, il Fornitore si obbliga a fornire i beni descritti nella documentazione di gara.
2. Tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con l'Ente Contraente.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi così come previsti nel Capitolato tecnico.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli accordi attuativi di fornitura.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro;
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 - Penali

1. L'Ente Contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dell'Accordo Quadro e degli accordi attuativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto e nella documentazione di gara, non imputabili all'Ente Contraente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la stessa si riserva di applicare le penali di cui all'art. 10 del Capitolato tecnico di gara.

Articolo 13 - Garanzia definitiva

1. Il Fornitore, come previsto dal disciplinare di gara dovrà, preliminarmente alla sottoscrizione di ciascun accordo attuativo, produrre una garanzia definitiva nelle modalità previste dal D. Lgs. n.36/2023.
2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'accordo attuativo sottoscritto.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli accordi attuativi di fornitura ricevuti.

Articolo 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati, inclusi i sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto alcuna parte del servizio/intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni: _____

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i singoli accordi attuativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Ente Contraente, salvo quanto previsto D. Lgs. n. 36/2023.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

Articolo 17- Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Ente Contraente e della SUA-RB.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

Articolo 19 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la SUA-RB e relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo quadro è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo atto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo quadro viene stipulato, in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata.

Articolo 22 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato tecnico di gara, il controllo sull'esecuzione del contratto sarà effettuato dai Responsabili degli Uffici/Servizi, così come individuati dall'Ente Contraente.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque in capo all'Ente Contraente la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente Contraente.

Articolo 23 - Clausola finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme—e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante contratto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli accordi attuativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o

integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti.

PER LA SUA-RB

Il Dirigente
Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore

PER IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante
